



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 3 del D.P.R 395/88 del 28.08.1988, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n° 150 ore annue individuali;
- VISTA la C.M. n°12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio Ministri recante indicazioni sulle attività per le quali sono fruibili i permessi per il diritto allo studio, la quale esclude che le ore di permesso per il diritto allo studio possano essere utilizzate *“per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN”*;
- VISTO l'art.11, comma 4 – b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, del 23 dicembre 2025, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- VISTO altresì l'art. 37 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 triennio 2019/2021, che ha stabilito *“Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.”*
- VISTA la nota n°927 del 14/01/2026 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato il contingente complessivo, per la Regione Sardegna, dei dipendenti del comparto cui possono essere riconosciuti permessi retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue;
- VISTA il Decreto n°614 del 15/1/2026 con la quale l'Ufficio scolastico Regionale ha ripartito fra i quattro ambiti provinciali, in base dell'organico di fatto del personale scolastico assegnato a ciascun ATS nell'a.s. 2025-2026, il contingente ministeriale, attribuendo all'ATS di Cagliari un numero di permessi pari a 515;
- VISTO l'atto unilaterale USR Sardegna del 06/11/2024, assunto ai sensi dell'art. 40 – comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 e vistato dall'UCB al n°1014 del 19/11/2024, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione e ricerca – settore scuola;
- VISTO l'atto n°22639 del 23/12/2025 di interpretazione autentica dell'art. 5 comma 2 dell'Atto Unilaterale in merito al numero di permessi studio concedibili in funzione della durata legale dei percorsi di studio;
- VISTO il DD n°556 del 23/12/2025 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari dei permessi studio per l'anno solare 2026 e degli esclusi e richiamato integralmente il contenuto dello stesso;
- ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le statuizioni del summenzionato decreto;
- EFFETTUATE le correzioni degli errori materiali segnalati;
- PRESO ATTO di n°2 rinunce pervenute;
- RESPINTE, sulla scorta dell'art. 4 commi 2 e 4, le richieste di concessione rispetto a coloro che, alla



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

data odierna, non risultano ancora iscritti ad un corso avente le caratteristiche previste dalla normativa, ovverossia ad un corso presso ente statale o legalmente riconosciuto, al fine del conseguimento di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

DECRETA

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme citate, sono approvati e pubblicati, in data odierna all'albo e al sito di questo Ambito Territoriale, gli elenchi allegati facenti parte integrante del presente decreto del personale docente, educativo e A.T.A, in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di competenza dell'ATS di Cagliari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o al 31/8/2026, ammesso a fruire nell'anno solare 2026 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88, esclusivamente per la frequenza delle lezioni, lo svolgimento del tirocinio e il sostenimento degli esami, incluso quello di laurea.

Art. 2

1. Il personale incluso negli elenchi dei beneficiari dovrà provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico un piano di massima per la fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'attività scolastica (art. 7 comma 5).

Art. 3

1. I Dirigenti Scolastici, in ragione della propria competenza e previa acquisizione di idonea certificazione attestante l'iscrizione ai corsi di studio, provvederanno alla concessione formale dei permessi, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese da ciascun interessato nel corrente A.S. 2025/2026 (art. 1 comma 3).
2. I permessi saranno concessi dai Dirigenti scolastici fino al 31 dicembre 2026 alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'Atto Unilaterale del Direttore Generale citato in premessa, previa conferma dell'iscrizione ai corsi da parte degli interessati.

Art. 4

1. Ai Dirigenti Scolastici dovrà essere inoltre presentata la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti (art. 8), indipendentemente dal risultato degli stessi, rilasciata dall'organo competente subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre i 10 giorni successivi.

Art. 5

1. Per i dipendenti iscritti alle università telematiche l'utilizzo è subordinato alla fruizione dell'attività formativa (lezioni sincrone o in presenza nel caso di modalità e-blended) in giornate e orari coincidenti con l'ordinario orario di servizio del dipendente stesso, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni (art. 7 comma 4).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Art. 6

1. I Dirigenti Scolastici, nella formale concessione dei permessi, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3, dovranno tener conto dell'esigenza di temperare il diritto riconosciuto al personale con la necessità di garantire la migliore funzionalità del servizio scolastico nell'interesse prioritario degli alunni.

Art. 7

1. In calce a ciascuna graduatoria, è consultabile l'elenco degli aspiranti non ammessi al beneficio in questione, le cui domande non sono risultate accoglibili per mancanza dei requisiti. I motivi dell'esclusione sono indicati a fianco di ciascun nominativo.

Si precisa ulteriormente che:

- a) non sono state accolte le domande dei dipendenti le cui richieste vertono su corsi non ancora attivati all'atto della pubblicazione del presente decreto: all'atto dell'attivazione dei corsi e della formale iscrizione, qualora siano residuati benefici, si provvederà alla riapertura della procedura al fine dell'assegnazione residua;
 - b) non sono state accolte le richieste di coloro che abbiano già fruito di un numero di permessi pari alla durata legale del corso di studi ai sensi del comma 2 dell'art. 5 atto unilaterale e dell'atto di interpretazione autentica;
 - c) non sono state accolte le richieste concernenti corsi non aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del DPR 395/88 (ad esempio corsi singoli);
 - d) qualora dai controlli a campione che le scuole di servizio effettueranno limitatamente ai beneficiari, nel caso non siano stati fatti all'atto dell'esame della domanda, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati medesimi sotto forma di autocertificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, oltre, ovviamente, ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge;
 - e) coloro che, per ragioni sopravvenute non intendano fruire dei permessi concessi, sono invitati a presentare formale rinuncia:
 - nel proprio interesse, al fine di evitare che il permesso concesso e non utilizzato faccia cumulo con quelli precedentemente ottenuti per il calcolo del numero complessivo di benefici concedibili rispetto alla durata del corso di studio;
 - nell'interesse di coloro che siano stati esclusi o potrebbero successivamente esserlo per incapienza del contingente.
2. Avverso il presente atto e gli elenchi allegati è ammesso ricorso al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 409 del c.p.c., fatta salva l'eventuale rettifica in autotutela del presente provvedimento.

Il Dirigente

Peppino Loddo

Il Responsabile del procedimento.

Dott.ssa Oriana Orgolesu